



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 aprile 2010 (20.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0077 (COD)**

**7985/10
ADD 2**

**CODEC 248
AGRILEG 36**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 11216/09 AGRILEG 111 CODEC 885

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia **(prima lettura)**

- Adozione dell'atto legislativo **(AL+ D)**
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

"In linea con la valutazione d'impatto che correda la sua proposta, la Commissione riconosce che il regime transitorio deve terminare e non ne prevede l'ulteriore prolungamento dopo il 2011."

**Dichiarazione dell'Italia che rammenta la dichiarazione del Consiglio relativa alla
comunicazione della Commissione sull'articolo 290**

"In occasione dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, il Consiglio rammenta la dichiarazione, adottata il 15 dicembre 2009, relativa alla comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2009, sull'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Dichiarazione del Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia, della Finlandia e di Malta

"Noi (Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia e Malta) prevediamo che i controlli sui movimenti degli animali da compagnia previsti dal sistema armonizzato dell'UE offriranno protezione sufficiente quando, il 31 dicembre 2011, le misure transitorie termineranno. Non riteniamo necessario prorogare oltre questo termine la deroga di cui attualmente beneficiano e pertanto non chiederemo alla Commissione di procedere in tal senso."